COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

Codice Fiscale 82002040499

AREA VIGILANZA

Via Pascoli n. 1 57033 Marciana Marina -Telefono 0565/904490 Fax 0565/904481

Sito Internet: www.comune.marcianamarina.li.it e-mail: poliziamunicipale@comune.marcianamarina.li.it

Pec: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it

ORDINANZA N. 30/2017

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO DEI CANI SUGLI ARENILI

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO DEI CANI E DEGLI ANIMALI IN SPIAGGIA

IL SINDACO

Visto che la Regione Toscana, con la Legge n. 59 del 20 ottobre 2009, ha disposto:
a) all'art. 19: "*...Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali...*";

b) all'art. 20, i Comuni, possono nell'ambito delle spiagge: "*...individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature...Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile...*";

c) oltre che l'adozione del guinzaglio e della museruola, la normativa impone il rispetto delle norme igieniche (art. 22), da perseguire attraverso il possesso, da parte del responsabile "*...di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane...*" oltre che l'obbligo di "*...raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici...*";

Visto che la circolare esplicativa sull'applicabilità delle disposizioni della normativa regionale, indica la piena operativa della disciplina per quanto attiene alla possibilità di accesso sulle spiagge e nelle altre aree pubbliche;

Rilevato che durante la stagione balneare vi è il massimo afflusso di cittadini e turisti sulle spiagge libere per cui è necessario disporre la disciplina dell'accesso anche dei cani;
Considerato quindi necessario provvedere all'adozione di un provvedimento finalizzato a disciplinare l'accesso ai cani sulla spiaggia libera, allo scopo di prevenire problemi igienico

sanitari per le persone, in particolare per i bambini, come prevenzione delle patologie parassitarie e micotiche trasmissibili dai cani nel periodo di massimo affollamento delle spiagge pubbliche per la stagione estiva;

Verificato altresì che la normativa sopra indicata impone, oltre che l'adozione del guinzaglio e della museruola, il rispetto delle norme igieniche da perseguire attraverso il possesso, da parte del responsabile "*di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane"* oltre che l'obbligo di " *raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici "*

Rilevato comunque di modulare l'accesso dei cani in relazione all'orario di balneazione e ai periodi di maggiore afflusso, fermo restando comunque l'obbligo di uso del guinzaglio e della museruola oltre che il possesso, da parte del responsabile dell'animale di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni nei periodi in cui è consentito l'accesso.
Vista la Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59 ed in particolare gli articoli 19, 22 e 40.
Visto il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione.
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i ed in particolare l'articolo 50

ORDINA:

1. di individuare, quale periodo di riferimento per l'applicazione della presente ordinanza quello compreso tra la data di emanazione del presente provvedimento ed il 30/09/2017;
2. che è consentito l' accesso sulle spiagge del Comune di Marciana Marina a tutti i cani anche in orario di balneazione muniti di guinzaglio e di museruola, rispettando le norme igieniche attraverso il possesso, da parte del responsabile "*di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane"* oltre che l'obbligo di " *raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici*;
3. che è altresì consentita la balneazione dei cani nel fronte mare antistante le spiagge dalle ore 20.00 alle ore 09.00 ad eccezione dei casi sotto specificati ai quali è sempre consentito:

- cani bagnini per servizio di primo soccorso
- cani guida per non vedenti
- cani delle forze dell'ordine in servizio
- unità cinofila preparata al salvataggio nautico in possesso di apposito brevetto di salvataggio che dovrà essere esibito al momento del controllo

DISPONE CHE:

1) Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e muniti di apposito "microchip";
2) I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
3) I proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature;
4) I proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;

5) I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50;

6) I proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
7) I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
8) I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori.

AVVERTE CHE:

a) fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni anche di tipo penale, chiunque non rispetti l'obbligo di utilizzare guinzaglio e museruola, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 1164, 2° comma del Codice della Navigazione.
b) fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, anche di tipo penale, chiunque non rispetti l'obbligo del possesso di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni oltre che la effettiva raccolta delle stesse è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00 ai sensi dell'articolo 40, 1° comma lett. *j*) della Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59.
c) l'applicazione delle sanzioni sarà effettuata ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni e l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Responsabile dell'Area di Vigilanza del Comune di Marciana Marina.

DISPONE

infine che copia del presente provvedimento venga trasmesso a :
- Prefetto di Livorno
- Vice-Prefetto di Portoferraio;
- Commissariato Pubblica Sicurezza di Portoferraio;
- Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Comando Capitaneria di Porto di Portoferraio;
- Comando Corpo Forestale dello Stato di Portoferraio;
- Comando Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Comando Stazione Carabinieri di Marciana Marina;
- Area di Vigilanza del Comune di Marciana Marina

Occidentale per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento

AVVERSO

la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
- ricorso gerarchico al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
- presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
- all' Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
- dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GABRIELLA ALLORI